



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Allegato c)

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA
E**

**PER L'ACCOGLIENZA TEMPORANEA
A FAVORE DI SOGGETTI IN REGIME DI EMERGENZA SOCIALE
CUP E81H21000020001**

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemilaventitre in Crema

TRA

Comunità Sociale Cremasca, con sede in Crema – Via Goldaniga 11 – codice fiscale 01397660190 e partita I.V.A. 01397660190 – rappresentata dal Dott. Davide Vighi, in qualità di Direttore Generale,

E

_____ di seguito indicato come
“_____” codice fiscale e partita I.V.A.
_____ con sede in _____ Via
_____ nella persona di _____ in qualità di Legale
Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente;

VISTI:

- articolo 118 della Carta Costituzionale;
- il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare gli artt. 13 e 14;
- legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- legge Regionale 12 marzo 2008, N. n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario;
- decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm., “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- raccomandazione UE 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali;
- decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare gli articoli 11 e 12;

CONSIDERATO che Comunità Sociale Cremasca e i Comuni dell’Ambito intendono:

- istituire un elenco aperto di enti disponibili ad effettuare accoglienze temporanee in regime di emergenza sociale, per il triennio 2023-2025;
- con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data _____ Comunità Sociale Cremasca ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di enti da inserire in un apposito elenco aperto, disponibili ad effettuare accoglienze temporanee in regime di emergenza sociale, per il triennio 2023-2025;
- a seguito della richiamata procedura _____ è stato inserito nell’Elenco dei soggetti aderenti, istituito da Comunità Sociale Cremasca;
- _____ nella qualità di ente partner, intende mettere in disponibilità la propria struttura/e sita/e in _____ via _____ per l’accoglienza di soggetti in regime di emergenza sociale individuati dalle Forze dell’Ordine territoriali e dal Servizio di Pronto Intervento Sociale;

Tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue



Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il *Comunità Sociale Cremasca* e _____ per l'accoglienza temporanea in regime di emergenza sociale a favore di soggetti che si trovano in una situazione di emergenza sociale.
2. Le specifiche tipologie di intervento sono quelle contenute nella/nelle scheda/e, allegata/e al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Soggetti destinatari degli interventi

1. Saranno destinatari degli interventi i soggetti (adulti singoli, nuclei familiari con o senza minori) che si trovano in una situazione di emergenza/urgenza sociale e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva. Gli inserimenti verranno attivati dagli operatori del Servizio di Pronto Intervento Sociale dell'ambito territoriale cremasco e/o dalle Forze dell'Ordine territoriali. Il periodo di accoglienza dovrà essere garantito per un periodo minimo di 7 giorni.

Articolo 3 - Impegni dell'Ente

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l'ente partner si impegna a:
 - a) garantire la disponibilità di un recapito telefonico mobile sempre presidiato che sarà reso noto alle Forze dell'Ordine territoriali e al Servizio di Pronto Intervento Sociale;
 - b) garantire, secondo disponibilità, per tutta la durata dell'accordo, la disponibilità di posti letto come soluzione di prima accoglienza presso le proprie strutture, assicurando la presenza di personale in grado di garantire in modo ottimale il servizio proposto;
 - c) assicurare nel periodo di accoglienza (massimo 7 giorni) una adeguata sistemazione, un trattamento alimentare adeguato e la fornitura del materiale per la gestione di tipo alberghiero e per le esigenze personali basilari (vestiario, igiene, ecc.);



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Articolo 4 - Gli impegni di Comunità Sociale Cremasca

1. Il *Comunità Sociale Cremasca* si impegna a:

- a) assicurare il monitoraggio complessivo di quanto contenuto nel presente accordo;
- b) riconoscere all'ente i costi sostenuti per l'accoglienza in regime di emergenza (massimo 7 giorni), così come definiti nella scheda struttura allegata al presente accordo;
- c) effettuare il pagamento della fattura entro 30 giorni fine mese dalla data di ricezione del documento tramite il sistema di interscambio. Nella fattura dovranno essere specificati i beneficiari e i giorni di accoglienza effettuati.
- d) informare il comune di riferimento/residenza del soggetto inserito perché provveda ad individuare la soluzione maggiormente idonea per il successivo collocamento in regime residenziale ovvero l'adozione di differenti misure assistenziali, entro i 7 giorni di accoglienza garantiti dal presente accordo.

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali e privacy

1. Comunità Sociale Cremasca comunica i dati personali delle persone accolte in regime di emergenza. L'ente è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/16. Il personale è tenuto a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui possa venire a conoscenza nell'ambito dell'attività di accoglienza.
2. I dati comunicati da Comunità Sociale Cremasca sono affidati alla persona che in base all'organizzazione del soggetto contraente ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
 - a) il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento;
 - b) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
 - c) i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso;

- d) l'Ente partner deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente accordo.

Articolo 6 - Durata

1. Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 30 giugno 2025 e potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge.

Articolo 7 - Inadempienze e recesso

1. Comunità Sociale Cremasca procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi all'ente partner, che dovrà adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari.
2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate da Comunità Sociale Cremasca per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell'ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, Comunità Sociale Cremasca ha la facoltà di recedere dall'accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all'ente partner.
3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'ente partner potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC.

Articolo 8 – Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Articolo 9 – Registrazione dell'accordo

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso con spese a totale carico della parte richiedente.

Articolo 10 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

per Comunità Sociale Cremasca

Il Direttore

Davide Vighi

per _____

Il Legale Rappresentante
